

TIPOLOGIA "B"

CONTRATTO ASI N.

"oggetto"

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**) con sede in Viale Liegi, 26 00198 Roma - codice fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal <inserire carica e nominativo del rappresentante dell'ASI al momento della compilazione della Bozza>

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Contraente**) con sede legale in, Via n°, - con capitale sociale €..000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società' del Tribunale di al n..... - C.C.I.A.A. di n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel capitolato generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70 (99) del 1 Luglio 1999, fatto salvo quanto previsto nel presente contratto:

Il presente Contratto consta:

- di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito; di questi, i seguenti n. 13 articoli, per complessive pagine, sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;
- di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. pagine;



INDICE DEL CAPITOLATO GENERALE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Piano dei lavori
ART. 5	Prezzo
ART. 6	Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART. 7	Penalità
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Responsabilità del Contraente
ART. 12	Subcontraenti, consulenti e fornitori
ART. 13	Documentazione
ART. 14	Organizzazione dell'ASI
ART. 15	Organizzazione del Contraente
ART. 16	Commissione di Collaudo
ART. 17	Modifiche
ART. 18	Accettazione, Consegna finale e Proprietà
ART. 19	Garanzia
ART. 20	Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART. 21	Beni posti dall'ASI a disposizione del Contraente
ART. 22	Materiali di provenienza estera
ART. 23	Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Riproduzione di prototipi
ART. 24	Forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico - Modifiche
ART. 25	Accettazione forniture sperimentali ad alto rischio tecnologico – Decurtazione del prezzo contrattuale
ART. 26	Permessi e autorizzazioni
ART. 27	Trasporti e assicurazioni
ART. 28	Comunicazioni e corrispondenza
ART. 29	Sospensione dei lavori
ART. 30	Recesso unilaterale dell'ASI
ART. 31	Risoluzione del contratto
ART. 32	Causa di forza maggiore
ART. 33	Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione, Utilizzazioni future
ART. 34	Regime di segretezza
ART. 35	Assicurazioni sociali
ART. 36	Arbitrato
ART. 37	Normativa



I seguenti articoli dell'INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di specie:

INDICE

PREMESSE

- ART. 1 Natura delle premesse
- ART. 2 Oggetto del contratto
- ART. 3 Durata del contratto
- ART. 4 Piano dei lavori
- ART. 5 Prezzo
- ART. 6 Piano e modalità di pagamento
- ART. 7 Penalità*
- ART. 9 Oneri fiscali
- ART.10 Fidejussioni*
- ART.14 Organizzazione dell'ASI*
- ART. 16 Commissione di collaudo*
- ART.17 Modifiche
- ART.18 Accettazione, consegna finale e proprietà
- ART.28 Comunicazioni e corrispondenza
- ART.36 Arbitrato
- ART.37 Normativa

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n.70 (99) del 1 luglio 1999.



PREMESSE

<Inserire una sintesi organizzata nei seguenti punti:

- *obiettivi dell'attività oggetto del contratto*
- *richiesta di offerta*
- *offerta*
- *risultati della congruità o dell'aggiudicazione>*

<ad esempio:

- *Obiettivo del Programma "....." è.....*
- *In data ha presentato all'ASI l'offerta in risposta alla richiesta di offerta per[pubblicata sul sito WEB dell'ASI]*
- *L'ASI ha selezionato la proposta, valutandola sia dal punto di vista tecnico che economico, per le attività di.....per l'importo di €.....=+IVA . >*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 2.1** Il presente contratto riguarda il progetto preliminare per
Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nell'Allegato Tecnico-Gestionale), che costituisce parte integrante del presente contratto.
- 2.2** Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
- 2.3** Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.
- 2.4** Il Responsabile di Programma ASI ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento, previo accordo con il Contraente, al riorientamento delle attività, qualora quest'ultimo non comporti alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASI.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 3.1** Le attività del presente contratto avranno inizio con la Riunione Iniziale (K.O.M) ed avranno termine entro 8 mesi da tale data.
- 3.2** I termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Responsabile di Programma ASI, previo accordo con il Contraente, senza oneri aggiuntivi a carico di ASI.
In ogni caso la durata della proroga non potrà essere superiore a 4 mesi.



ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI

- 4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico-Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile di Programma dell'ASI.
- 4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.), da tenersi entro dieci giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	<i>T0</i>
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento	<i>T0 + ... mesi</i>
4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento	<i>T0 + ... mesi</i>
4.2.4) Riunione Finale	<i>T0 + ... mesi</i>

ARTICOLO 5

PREZZO

5.1 Il prezzo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è pari a € <minore di € 400.000> <di seguito scegliere la frase opportuna a seconda dell'applicabilità o meno dell'imposta> non imponibile IVA <oppure >+IVA pari a €....., per un totale di €....., di cui:

- a) € +IVA pari a €....., quale quota a prezzo fermo e fisso.
- b) € +IVA pari a €....., quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.

(Se sono presenti sottocontraenti il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascuno di essi)

Il prezzo complessivo è suddiviso tra contraente e sottocontraenti, come segue:

5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

5.3 A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale il Contraente presenterà la fidejussione di cui all'art.10.1 seguente.

(Se il contraente è un istituto pubblico la fideiussione non è richiesta – eliminare l'art. 5.3 e l'art. 10)

5.4 Non è prevista una quota di cofinanziamento.



ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

ENTI PUBBLICI: il 20% al KO - l'art. 6 va formulato come segue - eliminare l'art. 16:

6.1 Il prezzo di cui all'art. 5.1 verrà corrisposto nel seguente modo:

- a) € ~~.<20%>~~, entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della nota di debito o fattura relativa all'evento Riunione Iniziale di cui al punto 4.2.1;
- b) € ~~...~~, entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della nota di debito o fattura relativa all'evento Prima Riunione di Avanzamento di cui al punto 4.2.2;
- c) € ~~...~~, entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della nota di debito o fattura relativa all'evento Seconda Riunione di Avanzamento di cui al punto 4.2.3;
- d) € ... entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI, della nota di debito o fattura relativa all'evento Riunione Finale di cui al punto 4.2.4;

6.2 Le note di debito o fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti punti 6.1.b) e 6.1.c), saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal Responsabile di Programma dell'ASI sul raggiungimento degli eventi previsti dagli Artt. 4.2.2 e 4.2.3 e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del capitolato.

6.3 La nota di debito o fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.d) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dal Valutatore Unico, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.4 e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del capitolato.

6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile del Programma dell'ASI con raccomandata A.R. entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. L'invio delle note di debito o fatture da parte del Contraente avverrà con raccomandata A.R. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere nota di debito o fattura anche ai fini del successivo art. 8 del capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi.

6.5 Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.1.b) e 6.1.c) sarà effettuata una trattenuta pari al



5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto 6.1.d) in base all'esito dell'accertamento del Valutatore Unico. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.6.

6.6 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Responsabile del Programma o del Valutatore Unico, in occasione del compimento dei vari eventi, si riserva il diritto di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.7 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà nota di debito o fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La nota di debito o la fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.8 Le note di debito o fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. Il Contraente designa, quali suoi rappresentanti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare il o persona delegata e si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alla predetta designazione esonerando in pari tempo l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare sia per la designazione fatta con il presente atto, sia per le successive variazioni alla designazione stessa, non notificate e non validamente giustificate. L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per il caso che detta comunicazione non sia effettuata con la forma e nel termine prescritto.

6.9 Unitamente all'invio delle note di debito o fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa ai consulenti. Il Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del Contratto. Il Contraente, inoltre, si obbliga ad autorizzare i sottocontraenti ad emettere nota di debito o fattura per gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a nota di debito o a fatturare da parte dell'ASI al Contraente stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai sottocontraenti entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza a seguito del pagamento da parte dell'ASI.

6.10 Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) sarà subordinato alla



presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione, ove disponibile:

- *Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.*
- *Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.*
- *Documentazione di accettazione, ove disponibile.*
- *Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.*
- *Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.*

6.11 In coincidenza della milestone di cui all'articolo 4.2.4) verrà effettuato anche il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) da corrispondere entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa nota di debito o fattura, a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile di Programma.

INDUSTRIE: nei contratti in cui è concessa un'ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 59.3 del Regolamento di Amm.ne Contabilità e Finanza ($\leq 20\%$), il Responsabile di Programma stabilisce, a secondo dei casi, la percentuale da anticipare - (c'è Collaudo e non il Valutatore Unico - eliminare l'art. 14 comma 2):

6.1 In occasione della Riunione Iniziale, di cui all'art. 4.2.1), il Contraente è autorizzato a presentare fattura per un importo di €.....= +IVA pari a €....., corrispondente al ($\leq 20\%$) del prezzo di cui al punto 5.1, a titolo di anticipazione. Detta anticipazione sarà versata entro 60 gg. dalla ricezione, da parte ASI, della relativa fattura, cui dovrà essere allegata la fideiussione di cui all'art. 10.6). Il recupero dell'anticipazione di cui sopra avverrà mediante trattenute del ($< 20\%$) su ciascuna delle rate di cui all'art. 6.2.

6.2 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1:

- a) € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.2). Dal suddetto importo sarà detratta la somma di € quale recupero parziale dell'anticipazione di cui al punto 6.1. Pertanto, l'importo netto sarà pari a € (+IVA pari a €.....).
- b) € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3). Dal suddetto importo sarà detratta la somma di € quale recupero parziale dell'anticipazione di cui al punto 6.1. Pertanto, l'importo netto sarà pari a € (+IVA pari a €.....).
- c) € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4). Dal suddetto importo sarà detratta la somma di quale recupero parziale dell'anticipazione di cui al punto 6.1. Pertanto, l'importo netto sarà pari a € (+IVA pari a €.....).



- 6.3 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.2.a) e 6.2.b) saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal Responsabile del Programma dell'ASI sul raggiungimento degli eventi di cui agli art. 4.2.2 e 4.2.3) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del Capitolato.
- 6.4 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.2.c) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato *dal Collaudatore Unico/dalla Commissione di Collaudo* ai sensi dell'art. 16 del Capitolato, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui ai punti 4.2.4) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del capitolato.
- 6.5 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile di Programma dell'ASI con raccomandata A.R. entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. L'invio delle fatture da parte del Contraente avverrà con raccomandata A.R. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 del capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi.
- 6.6 Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.2.a), b), sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto 6.2.c) in base all'esito dell'accertamento *del Collaudatore Unico/della Commissione di Collaudo*. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.7. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.
- 6.7 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Responsabile del Programma o *del Collaudatore Unico/della Commissione di Collaudo*, in occasione del compimento dei vari eventi, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7 del Capitolato, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.5.
- 6.8 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della

relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.5. La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

6.9 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. Il Contraente designa, quale suo rappresentante autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare il o persona delegata e si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alla predetta designazione esonerando in pari tempo, l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare sia per la designazione fatta con il presente atto, sia per le successive variazioni alla designazione stessa, non notificate e non validamente giustificate. L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per il caso che detta comunicazione non sia effettuata con la forma e nel termine prescritto.

6.10 Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa consulenti. Il Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del Contratto. Il Contraente, inoltre, si obbliga ad autorizzare i sottocontraenti a fatturare o ad emettere note di debito per gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI al Contraente stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai sottocontraenti entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell'ASI.

6.11 *Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione, ove disponibile:*

- *Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.*
- *Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.*
- *Documentazione di accettazione, ove disponibile.*
- *Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.*
- *Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.*

6.12 *In coincidenza della milestone di cui all'articolo 4.2.4) verrà effettuato anche il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) da corrispondere entro*



90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa nota di debito o fattura, a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile di Programma.

INDUSTRIE: nei contratti in cui NON sono concesse ANTICIPAZIONI- vedi art. 59.3 del Regolamento di Am.ne Contabilità e Finanza - l'art. 6 va formulato come segue (c'è Collaudo e non il Valutatore Unico - eliminare l'art. 14 comma 2):

- 6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1:
- a) € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.2).
 - b) € € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3).
 - c) € € (+IVA pari a €.....) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4).
- 6.2 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a) e 6.1.b) saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal Responsabile del Programma dell'ASI sul raggiungimento degli eventi di cui agli art. 4.2.2) e 4.2.3) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del capitolato.
- 6.3 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.c) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dal *Collaudatore Unico/dalla Commissione di Collaudo* ai sensi dell'art. 16 del Capitolato, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.4) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del capitolato.
- 6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile del Programma dell'ASI con raccomandata A.R. entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. L'invio delle fatture da parte del Contraente avverrà con raccomandata A.R. In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 del capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi.
- 6.5 Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.1.a) e 6.1.b) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto 6.1.c) in base all'esito dell'accertamento del *Collaudatore Unico/della Commissione di Collaudo*. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.6. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari



importo.

- 6.6** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Responsabile del Programma o *del Collaudatore Unico/della Commissione di Collaudo*, in occasione del compimento dei vari eventi, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7 del capitolato, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.
- 6.7** Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4. La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.
- 6.8** Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. Il Contraente designa, quali suoi rappresentanti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare il o persona delegata e si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, qualunque variazione alla predetta designazione esonerando in pari tempo, l'ASI da qualsiasi responsabilità possa derivare sia per la designazione fatta con il presente atto, sia per le successive variazioni alla designazione stessa, non notificate e non validamente giustificate. L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per il caso che detta comunicazione non sia effettuata con la forma e nel termine prescritto.
- 6.9** Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa ai consulenti. Il Contraente di impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del Contratto. Il Contraente, inoltre, si obbliga ad autorizzare i sottocontraenti a fatturare gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI al Contraente stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai sottocontraenti entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell'ASI.
- 6.10** Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione, ove disponibile:
- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
 - Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati



di pagamento.

- *Documentazione di accettazione, ove disponibile.*
- *Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.*
- *Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.*

6.11 *In coincidenza della milestone di cui all'articolo 4.2.4) verrà effettuato anche il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) da corrispondere entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa nota di debito o fattura, a seguito delle verifiche effettuate dal Responsabile di Programma.*

**(Se il contraente è un istituto pubblico la penale non si applica – eliminare l'art. 7)
La penale può essere applicata anche in occasione di eventi intermedi**

ARTICOLO 7

PENALITA'

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la *Riunione Finale* prevista dall'art. 4.2.4, sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell'art. 31 del Capitolato Generale, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali *dal Collaudatore Unico/dalla Commissione di Collaudo* per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.
Le penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
- 7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati *dal Collaudatore Unico/dalla Commissione di Collaudo* sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa.
- 7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
- 7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.



(penale 5% se c'è cofinanziamento o se manca il profitto, altrimenti 10%)



ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a taxa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

imponibilità IVA: se riguarda attività di bordo

- 9.2** Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini I.V.A. ai sensi dell'art.8 bis, lettera e), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989. (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre).

oppure se è un ente pubblico di ricerca

- 9.2** Le attività oggetto del presente contratto, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici e tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 34 bis del D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989, il quale prevede che le disposizioni dell'art. 8 bis, I^ comma, lettera b), articolo aggiunto al D.P.R. 26/10/1972 n. 633, dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/1974 n. 687, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate all'ASI e che, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'ASI in attuazione del Piano Aerospaziale Nazionale 2006-2008, approvato con Decreto Ministeriale n. 244 del 09/02/2006, non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del codice civile.

per tutte le altre attività

- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.



(Se il contraente è un ente pubblico la fideiussione non è richiesta - eliminare l'art. 10)

ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente deve prestare una fidejussione assicurativa o bancaria di primario istituto di credito pari al 5%-10% dell'importo contrattuale di cui all' art. 5.1.
Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.
- 10.2.** Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni, il Contraente dovrà presentare all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà disposto con comunicazione inviata all'Ente fidejubente e trasmessa per conoscenza al Contraente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo svincolo stesso.
- 10.3.** Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l'autentica di firma dell'ente fidejubente.
- 10.4.** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.
- 10.5.** Il disposto degli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 si applica anche alle fidejussioni di cui all'art. 6.5 o 6.6.

(nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI – vedi art. 59.3 del Regolamento di Am.ne Contabilità e Finanza e precedente art. 6 - all'art. 10 va aggiunto il seguente comma)

- 10.6** A garanzia della anticipazione prevista all'articolo 6.1) dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari all'importo di ciascuna anticipazione maggiorata del 10%. La garanzia fideiussoria dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale. Il Contraente potrà comunque richiedere la riduzione della fideiussione di cui sopra a fronte dello stato di avanzamento del recupero dell'importo anticipato.



(Se il contraente è un'industria il Valutatore Unico è sostituito dalla Commissione di Collaudo - eliminare l'art. 14 comma 2)

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

1. L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvarrà di un Responsabile di Programma, secondo i compiti riportati nel corrispondente articolo del Capitolato Generale.
2. L'ASI nominerà inoltre un Valutatore Unico che avrà, oltre ai compiti previsti dal precedente art. 6, anche il compito di accertare in occasione della Riunione Finale, anche sulla base della relazione del Responsabile di Programma dell'ASI, che i risultati della ricerca siano corrispondenti a quanto stabilito dal contratto e dall'Allegato Tecnico-Gestionale.

(Se il contraente è un istituto pubblico il collaudo non si applica, ma è prevista la presenza della Commissione di Valutazione – eliminare l'art. 16) - Il collaudo può essere inserito anche in occasione di eventi intermedi, a secondo delle esigenze del programma

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI COLLAUDO

- 16.1** L'ASI nominerà *un Collaudatore Unico/una Commissione di Collaudo* la cui regolamentazione è inserita nel "Regolamento concernente i collaudi dell'ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell'Ente", che si riunirà in occasione *dell'evento/i* di cui all'*art. 4...*, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:
- a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
 - b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
 - c) accertare i pagamenti effettuati;
 - d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Responsabile di Programma, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;
 - e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui all'art. 6.....;
 - f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.



Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo sentirà il Responsabile di Programma dell'ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all'ASI a norma di quanto stabilito nell'Appendice B del Capitolato Generale.

ARTICOLO 17

MODIFICHE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

Il Responsabile di Programma ASI ha la facoltà, previo accordo con il Contraente, di introdurre modifiche tecniche delle attività descritte nell'Allegato Tecnico-Gestionale, che non comportino alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASI.

ARTICOLO 18

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

- 18.1** La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di *attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l'hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell'ambito del contratto*, così come descritta in Allegato Tecnico-Gestionale, diverrà di proprietà dell'ASI e del Contraente in ragione delle rispettive quote di partecipazione finanziaria.
- 18.2** L'accettazione da parte dell'ASI della fornitura definita nell'Allegato Tecnico-Gestionale è subordinata all'emissione, da parte del Contraente di tutta la documentazione prevista in Allegato Tecnico-Gestionale. Unitamente a tale attestazione, il Contraente dichiarerà l'eventuale Know-how acquisito dalle eventuali ditte partecipanti al programma.
- 18.3** Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte ASI del collaudo che abbia avuto esito positivo, l'ASI comunicherà l'accettazione della fornitura di cui all'art. 2. L'accettazione sarà effettuata dall'ASI e comunicata al Contraente con le modalità di cui al precedente art. 6.3. Della consegna sarà redatto apposito verbale. All'atto della sottoscrizione da entrambe le Parti del verbale di consegna, l'ASI assumerà la proprietà della fornitura. Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo il collaudo e l'accettazione finale. La fornitura non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non siano tutte approntate al collaudo o consegnate.
- 18.4** La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.



ARTICOLO 28

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA
all'attenzione del Responsabile di Programma;

per il Contraente

.....
all'attenzione del Responsabile di Programma e Contrattuale.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.



ARTICOLO 36

ARBITRATO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

36.1 Si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

36.2 È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per ciascuna Parte, disgiuntamente, di escludere la competenza arbitrale, proponendo la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

ARTICOLO 37

NORMATIVA

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI e dalla normativa richiamata all'articolo 37 e al Capo I, punto a), dello stesso Capitolato Generale.

Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trovano applicazione i seguenti articoli del Capitolato Generale dei contratti dell'ASI:

Artt. 7, 10, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
Ing. Luigi de Magistris

